

LXXXVI.

TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1873

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO — *Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario — Dichiarazioni del Senatore Borgatti e ritiro di una sua proposta — Presentazione di un progetto di legge dichiarato d'urgenza — Ripresa della discussione sull'ordinamento giudiziario — Considerazioni ed appunti del Senatore Tecchio all'articolo terzo del Titolo II, ai quali rispondono il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Relatore — Osservazioni e proposta d'aggiunta del Senatore Conforti all'articolo terzo — Dichiarazione del Relatore sulla proposta Conforti — Avvertenze del Senatore Miraglia — Proposta del Ministro di Grazia e Giustizia accettata dal Relatore, approvata — Dichiarazione del Senatore Borgatti — Raccomandazione del Senatore Castelli E. — Rinvio dell'articolo terzo alla Commissione — Emendamento del Senatore Castelli E. all'articolo quarto, accettato dalla Commissione — Osservazioni del Senatore Mirabelli in appoggio dell'emendamento — Dichiarazioni del Ministro e sua accettazione dell'emendamento — Approvazione del num. 1. dell'articolo 11 — Osservazioni del Senatore Tecchio sul num. 2 — Schiarimenti del Senatore Castelli E. e del Ministro, in risposta al Senatore Tecchio — Proposta del Senatore Mirabelli d'aggiunta all'articolo 11 — Istanza del Senatore Conforti — Parole del Senatore Castelli E. in appoggio dell'aggiunta del Senatore Mirabelli — Ritiro dell'aggiunta Mirabelli — Schiarimenti e proposta d'aggiunta del Ministro — Approvazione per parti dell'articolo 11.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro Guardasigilli e più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. legge il processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Atti diversi.

Fa omaggio al Senato:

Il Prefetto di Catanzaro, degli *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1872.*

**Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario, ed ha la parola l'onorevole Senatore Borgatti per una dichiarazione.

Senatore BORGATTI. Siccome la mia dichiarazione ha per oggetto di giustificare il ritiro della proposta, che, alcuni giorni sono, ebbi l'onore di svolgere e trasmettere al seggio della Presidenza riguardo al Pubblico Mini-

stero; se l'onorevole nostro Presidente ed il Senato me lo consentono dirò pochissime parole.

Per provvedere alla condizione dei pretori, nulla è stato risparmiato, sia nel progetto di legge, sia in questa lunga discussione; ed auguro di cuore che l'aspettazione creata nell'animo di questi benemeriti Magistrati, non resti delusa.

Noi non abbiamo risparmiato di metter la mano nelle circoscrizioni; non abbiamo risparmiato di toccare la questione dei tribunali commerciali; e perfino ci siamo estesi nel campo della legge comunale, addossando un nuovo aggravio ai municipii.

E l'onorevole signor Ministro Guardasigilli, nella tornata di ieri, presagiva opportunamente che tutto questo poteva dar luogo a vive e lunghe discussioni nell'altro ramo del Parlamento. A me pareva pertanto e pare tuttavia, che dopo di aver fatto tutto ciò, ed avere discusso di tutto, fosse giusto e conveniente pel Senato di mettere a contributo, in beneficio dei pretori, e degli altri magistrati, pei quali è più urgente il bisogno di un provvedimento, anche il Pubblico Ministero; e molto più che, come tante volte l'ho ricordato, esiste fino dal 1866 un solenne impegno parlamentare di *far cadere* (riferisco di nuovo le parole testuali) *le maggiori riduzioni per il bilancio della giustizia, sul personale strabocchevole del Pubblico Ministero.*

Ma sono già sette giorni dacchè la mia proposta fu svolta e presentata, e questa discussione non è al suo termine, nè pare che sia per esserlo in breve.

Non essendo io propizio, anzi essendo contrario a questo progetto di legge, tanto meno conviene a me di esser causa che si protragga ancora questa discussione, che dura già da 17 giorni.

D'altronde, o Signori, la speranza che io ebbi che la mia proposta, sebbene modesta e limitatissima, potesse essere accolta senza lunga discussione, è svanita; avendo la maggioranza dei Commissari *presenti*, ricusato di prestarmi il proprio suffragio, particolarmente per ragione di opportunità. Gli altri commissari, che potevano forse aderire alla proposta mia (nè credo di commettere indiscrezione alcuna affermando ciò), sono assenti. Ho detto che potevano forse con me formare la minoranza della Commissione i Commissari assenti; poichè coi pre-

senti debbo dichiarare lealmente che la maggioranza mi avrebbe fatto viva e lunga opposizione.

Oltreciò ho considerato che la mia proposta non è necessariamente legata al progetto di legge ora in discussione, e può benissimo essere esaminata anche a parte, e dopo la discussione attuale.

Per queste considerazioni, e per il desiderio espressomi da taluni autorevoli e rispettabili Colleghi ed amici, stimo opportuno di ritirare la mia proposta, col fermo intendimento di riproporla per iniziativa mia; ben lieto di potere così conciliare il rispetto della mia convinzione coi riguardi dovuti al Senato ed agli onorandi miei Colleghi della Commissione.

PRESIDENTE. Esaurito così l'articolo 5, ritorniamo all'articolo 1 nel quale sarebbero ancora da discutere due proposte: una è stata fatta dall'onorevole Senatore Castelli e riguarderebbe un'aggiunta o modificazione all'art. 264 della legge sull'ordinamento giudiziario; l'altra riguarda l'art. 199 di cui il Ministero propone la modificazione, e ne è stata sospesa la discussione per la sua dipendenza dagli articoli che riguardano i Consigli giudiziari. Siccome la proposta Castelli potrebbe essere discussa fin da questo momento, così domando all'onorevole proponente se è disposto a svolgerla subito.

Senatore CASTELLI E. Io sarei bensì disposto a svolgere fin da questo momento la mia proposta, ma credo che sia opportuno (e se io non lo dicessi, forse lo direbbe la Commissione) di trasmettere la proposta stessa alla Commissione, onde ne riferisca nella prossima seduta.

Io perciò formulo e presento la mia proposta al banco della Presidenza e chiedo che sia trasmessa alla Commissione perchè la esamini.

PRESIDENTE. Quando la sua proposta sarà giunta alla Presidenza, verrà trasmessa alla Commissione.

Procederemo quindi agli articoli che rimangono a discutersi.

#### Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per

la proroga dei termini per l'iscrizione e rinnovazione dei privilegi e delle ipoteche nella provincia di Roma. Trattandosi d'un progetto di legge di qualche urgenza, perchè il termine scaderebbe alla fine del mese venturo, domanderei al Senato che lo dichiarasse di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro Guardasigilli della presentazione del progetto di legge per la proroga dei termini per iscrizione e rinnovazione dei privilegi e delle ipoteche nella provincia romana.

L'onorevole Ministro domanda che il progetto sia discusso di urgenza, e non facendosi osservazioni, l'urgenza s'intende accordata.

**Ripresa della discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario.**

PRESIDENTE. Ora si riprende la discussione sull'ordinamento giudiziario.

Si dà lettura dell'art. 3.

TITOLO II.

*Modificazione ai Codici di procedura civile e penale.*

« Art. 3. Agli articoli 71, 81, 84 e 85, ed all'ultimo alinea dell'articolo 79 del Codice di procedura civile sono sostituiti i seguenti:

» Art. 71. Sono di competenza dei pretori tutte le azioni civili e commerciali, il cui valore non ecceda lire duemila, salvo la competenza stabilita nell'articolo precedente.

» Sono altresì di competenza dei pretori le azioni per prestazioni di alimenti o di pensioni alimentari periodiche e per la liberazione totale o parziale dalle obbligazioni relative, se la prestazione in controversia non ecceda il valore di annue lire duecento.

» Le controversie sulle imposte dirette o indirette, sia erariali, sia provinciali e comunali, sono escluse dalla competenza dei pretori. »

*Articoli aggiunti dalla Commissione.*

« Art. 79, ultimo alinea.

» Quando il valore dello immobile non si possa determinare dal tributo, la causa si considera di valore eccedente lire duemila.

» Art. 81. Le controversie di stato, di tutela, di diritti onorifici, ed altre di valore indeterminabili, si considerano di valore eccedente lire duemila. »

È aperta la discussione sopra l'articolo 3 e si discuteranno partitamente i diversi articoli pei quali è proposta la modificazione.

Ha la parola l'onorevole Tecchio.

Senatore TECCHIO. Mi rincresce dover manifestare al Senato la discordia in cui io mi trovo e coll'onorevole signor Ministro e cogli onorevoli membri componenti la maggioranza della Commissione, per ciò che riguarda l'aumento della competenza dei pretori.

Il Senato ha autorizzato il Ministero a diminuire di molto il numero delle preture; e questa diminuzione importa già da sè un aumento di competenza territoriale, un aumento di affari. Ora, come si potrebbe nello stesso tempo che viene diminuito di 300, e forse più, il numero delle preture, accrescere la loro competenza civile e penale? Secondo me la competenza che hanno attualmente i pretori, eccede, generalmente parlando, le loro forze.

Non è da credere che i pretori si occupino solamente delle cause civili che loro sono deferite pel Codice di procedura civile, e delle penali loro attribuite dal Codice di procedura penale ed altre leggi successive. Moltissime sono e gravissime le altre incombenze dei pretori. Essi sono presidi dei Consigli di famiglia; essi debbono invigilare la regolarità dei registri dello stato civile; essi sono ufficiali di polizia giudiziaria; essi per i primi quindici giorni dacchè è avvenuto un reato esercitano uffici che sarebbero proprii del giudice istruttore. Tutte queste funzioni che incombono ai pretori, usurpano il loro tempo così, che io non credo possibile che essi si sobbarchino eziandio ad altri compiti, ossia che venga loro allargata la competenza civile e penale, dopo che già colla riduzione del numero delle preture fu allargata, e di molto, la loro competenza territoriale.

Ma evvi un'altra e più grave ragione che mi ha fatto sempre stimare che non sia opportuno, non sia prudente, di accrescere la competenza dei pretori. Se, come io accennava altra volta, fossero costituite le preture, e voglio dire, se ogni pretura fosse composta di un numero di giudicanti, che valessero ciascuno da sè a fungere le proprie funzioni, non

avrei difficoltà ad accrescere la competenza pretoria, ed anzi desidererei che venisse accresciuta: vorrei in sostanza quelle che un tempo si dicevano le preture *grosse*. Ma attualmente che abbiamo noi? Noi non abbiamo preture; abbiamo un pretore.

La legge dice: vi possono essere vice-pretori. Intanto il « *vi possono* » dimostra che per legge non è necessario che i vice-pretori vi sieno: quand'anche poi fosse necessaria per legge la loro esistenza, non so come si potrebbero aver da per tutto i vice-pretori; perchè l'ufficio del vice-pretore non ha stipendio, ed in conseguenza non sempre è facile il trovare chi voglia a tale ufficio prestarsi.

Ma vi è ancora di più. Se il vice-pretore avesse le qualità che la legge prescrive perchè alcuno possa essere pretore, io mi acquieterei anche ai vice-pretori. Ma che sono essi i vice-pretori attualmente? Mentre pel pretore occorrono soprattutto tre condizioni; 1. che egli abbia esercitato almeno per un anno l'uditorato presso un tribunale; 2. che egli abbia sostenuto con buon successo l'esame teorico; 3. che egli abbia sostenuto con buon successo l'esame pratico: dal vice-pretore non si richiede alcuna di queste tre condizioni. Altri può essere vice-pretore senza esser mai stato un sol giorno uditore; senza essersi mai cimentato ad un esame teorico; senza aver mai sostenuto un esame pratico. Che vuol dire ciò, e che ne avviene? Avviene, per esempio, che se una causa oggi è istruita così da potere senz'altro essere giudicata, domani il pretore si ammala, od è assente, od è per altra causa impedito, quella causa non viene giudicata nè dal pretore, nè da chi abbia la qualità di pretore, ma può esserlo dal vice-pretore, cioè da colui che non ha nessuna delle qualità per potere essere pretore.

Mi basta aver toccati questi, secondo me, gravissimi inconvenienti, questi squilibri nell'amministrazione della giustizia, per avere a sufficienza giustificata la mia opposizione; opposizione che faccio a male in cuore, ma che è dettata da un così profondo convincimento, dal quale non potrei nullamente recedere.

Un'altra considerazione io debbo sottomettere al Senato. Si parla sempre, e si parla con grande affetto e con grande ragione, del principio dell'inamovibilità dei giudici. Lo Statuto, proclamando il principio dell'inamovibilità dei giudici, ha per altro eccettuati i giudici

di mandamento. Ma che erano essi i Giudici di mandamento ai quali mirava l'eccezione posta nello Statuto?

Erano Giudici che non avevano una competenza maggiore delle lire 300 in affari civili personali, e lievissime competenze per ciò che riguardava le contravvenzioni.

Ma poi la competenza civile (per non parlare della penale) dei Pretori, nei quali furono tramutati i Giudici di mandamento, nel 1859 fu accresciuta dalle 300 lire alle 1000; nel 1865 fu accresciuta dalle lire 1000 alle 1500. Oggi si vuole accrescerla sino a lire 2000 e forse più; e la si estende a tutte specie di azioni, anche le più difficili ad essere giudicate.

Ora domando io, dove se ne va ella la garanzia della inamovibilità dei Giudici?

Il maggior numero delle cause sarà quindi innanzi giudicato da Giudici amovibili!

Finalmente soggiungo un'altra considerazione. L'onorevole signor Ministro della Giustizia è più che altri mai tenero del sistema della Corte di Cassazione, della Corte di Cassazione che, se deve esserci, deve certamente esser unica. Ora, io non mi perito di affermare che, se si adottà la proposta estensione della competenza civile e penale dei pretori, la Corte di Cassazione è morta prima che nata; imperocchè i ricorsi alla Corte di Cassazione negli affari giudicati in primo grado dai pretori e in appello dai Tribunali civili e correzionali, giungeranno ad un numero immensamente maggiore di quello che si verifica intanto che gli affari sono giudicati in secondo grado da Corti di Appello.

Una ragione per la quale evidentemente cresceranno i ricorsi alla Corte di Cassazione è quella del *deposito*. Se si tratta di sentenze pronunciate da Corti di Appello, non può farsi luogo a ricorso in Cassazione senza un deposito di lire 150. Quando invece sieno proferite da tribunali circondariali, o di prima cognizione, o civili e correzionali che dir si voglia, basta la metà delle 150. Ed ecco una grandissima spinta ad un maggior numero di ricorsi.

D'altro canto, quantunque debbasi credere che tutti i Giudici sieno forniti di una capacità sufficiente, certo è che i cittadini credono che valga meglio un giudizio di Corte d'Appello, che non un giudizio di tribunale civile e correzionale.

Quindi, se molti si acquietano a un giudizio

di Corte d'Appello, assai minore sarà il numero di coloro che si acquieteranno a giudizi resi in appello da' Tribunali civili e correzionali.

Ho addotto brevissimamente le considerazioni per le quali non posso a verun patto dare il mio voto al proposto aumento di competenza; ed auguro, che se mai questo aumento di competenza verrà stabilito dal Senato, esso non debba produrre gli inconvenienti che si sono presentati all'animo mio non in questi soli pochi momenti che parlo, ma da circa un anno da che abbiamo sotto gli occhi questo progetto di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io debbo dichiarare al Senato, che il concetto di aumentare la competenza dei pretori, l'ho trovato già in un precedente disegno di legge che venne presentato alla Camera dei Deputati.

In quel progetto la competenza civile era elevata da 1500, a 2000 lire; la competenza penale da 3 a 6 mesi di carcere; ed io non ho fatto, che riprodurre tali disposizioni. Le ho riprodotte esattamente per quello che riguarda la competenza civile; le ho riprodotte sotto altra forma per quanto riguarda la competenza penale, nel proposito d'allargare ancora più la competenza correzionale dei pretori; ma soltanto per determinati delitti, pei quali mi parve, che essendo necessaria una pronta repressione, riescirebbe più opportuno deferirne la cognizione al giudice locale.

Per questa ragione io ho presentato al Senato il progetto di legge che estendeva nella materia civile la competenza dei pretori sino a 2000 lire, ed in materia correzionale la portava per certi reati sino a due anni di carcere, di confino o di esilio locale.

Io non nego che le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Tecchio sieno di una grande importanza. Egli dice che i giudici devono essere inamovibili, e che tali non essendo i pretori, non si ha una delle principali guarentigie che lo Statuto richiede.

In verità, se fosse la prima volta che si venisse a proporre una derogazione ai principii dello Statuto in questa materia, io sarei molto restio a prestarmici; ma già dalle vigenti leggi è stata accordata ai pretori una competenza, e non si

è creduto perciò di violare i principii dello Statuto. E la ragione sta in ciò, che il giudizio dei pretori non è definitivo; esso può essere riformato in grado di appello e da giudici inamovibili.

Stando così le cose, non si tratta di stabilire se ai pretori si possa attribuire la facoltà di giudicare nelle materie civili o nelle penali, ma si tratta semplicemente di vedere se, conceduta al pretore la competenza civile fino a L. 1500, sia opportuno di estenderla ancora un poco di più, e portarla fino a 2000 lire.

Si tratta di vedere se sia opportuno di estendere la competenza de' pretori in materia correzionale, specialmente ove si consideri che, se le cause procedono regolarmente presso molti tribunali e molte Corti d'Appello, ove alla fine dell'anno non se ne lasciano pendenti, vi sono disgraziatamente taluni tribunali e talune Corti, dove la giustizia correzionale procede con molta lentezza; vi sono Corti, dove i giudizi d'appello rimangono giacenti per due anni, non per mancanza di buon volere e d'operosità, ma per necessità ineluttabili, di guisa che la giustizia correzionale finisce per escir vuota d'effetto e per non essere più giustizia! Ecco perchè io mi era confortato nel pensiero di domandare al Senato che fosse estesa ancora più la competenza dei pretori in materia correzionale.

Veggio che l'onorevole Senatore Castelli, ch'io ho in tanta stima, mi fa segno ch'era un po' troppo estenderla fino a due anni. Ma, tralasciando ogni altra osservazione su questo punto; mi permetto soltanto di fargli avvertire, ch'io non deferiva assolutamente tal competenza a' pretori, bensì dava facoltà alle Camere di Consiglio di rinviare dinanzi ad essi molte cause, nelle quali per la natura del reato, e per la qualità delle prove, riesce agevole il giudizio; e nelle quali d'altra parte non si riscontrano motivi particolari per deferirle alla competenza dei tribunali.

Quanto adunque alla materia correzionale io reputo indispensabile ed insisto perchè sia alquanto allargata la competenza de' pretori: quanto alla materia civile, me ne rimetto alla saviezza ed alla prudenza del Senato. Del rimanente, essendovi in quest'assemblea magistrati, ed uomini di Stato eminentissimi, essi potranno giudicare senz'altro dell'opportunità delle mie proposte, e convincersi che concesse, ben lungi dall'arrecare nocimento all'ammini-

strazione della giustizia, si verrà ad agevolarne e renderne vieppiù spedita l'azione.

Intorno poi all'altra obbiezione dell'onorevole Senatore Tecchio, mi limiterò a dire, che essa sarebbe gravissima, se, dovendosi restringere il numero delle preture, potesse accadere che ne rimanessero soppresses di quelle che sono di certa importanza pel numero delle cause che vi si portano. Ma, secondo il concetto del Ministero, la soppressione non cadrà che su quelle le quali abbiano poche cause, anzi pochissime; e togliendo di mezzo coteste preture, non ne deriverà alcun inconveniente; le cause rimarranno a un dipresso nelle altre preture in egual numero, e nessuna alterazione seguirà nell'amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore.

Senatore VACCA, *Relatore*. Singolare destino per verità è quello del Relatore della vostra Commissione! Signori Senatori, egli è costretto tal fiata di combattere, non solamente opposizioni e dissensi che sorgono dai banchi del Senato, e talvolta dall'onor. Ministro Guardasigilli, ma si trova pur anche costretto a dover rispondere ai dissensi di onorevoli componenti la Commissione che rappresentano la minoranza.

Io non abuserò della pazienza del Senato riproducendo la discussione che già fu fatta ampiamente intorno alla questione di sistema; mi corre obbligo però di tener conto, e grandissimo conto, delle osservazioni che testè fece l'onorevole Tecchio, e tanto più perchè la sua autorità è grandissima.

Egli, con quella lealtà che altamente lo distingue, non ha fatto che riprodurre in questa aula gli stessi obbietti che già aveva mossi quando si discusse nel seno della Commissione questa gravissima questione, sull'estensione della competenza dei pretori; io, lo ripeto, nella questione di principio non ho la pretesa di convertire Lui, ma egli mi permetterà che alla mia volta io gli dica, che sofra ch'io rimanga in un ordine di idee affatto diverse; confido però che un termine di ravvicinamento si possa anche trovare.

Ricorderà il Senato come nella discussione generale, io entrai di buon animo in quel terreno neutro di conciliazione che ci veniva offrendo precisamente l'emendamento dell'onorevole Castelli; mi parve che quello potesse porgere veramente un termine medio di concilia-

zione; ma io non voglio anticipare ora la disamina che più opportunamente riserveremo al momento in cui verrà in discussione l'emendamento del Senatore Castelli, il quale non tocca che l'estensione della competenza nella materia correzionale. Adesso intendo solamente rispondere alle osservazioni di cui vi ha intrattenuto l'onorevole Senatore Tecchio.

Egli dunque vi diceva: l'estensione che voi volete portare alla competenza dei Pretori, così nei giudizi civili che nei giudizi penali, sarebbe travagliata da un doppio vizio; in primo luogo non si spiega, non s'intende come, avendo il Ministero domandato nel suo progetto di legge ed avendo il Senato accordato la facoltà di ridurre le Preture di ben 300, si venga poi nel pensiero di allargare ancora la loro competenza in proporzioni non lievi così in materia civile come in materia penale.

Dunque un primo ostacolo si incontra precisamente, secondo lui, nel restringimento del numero delle preture, nell'atto che si viene aumentando la mole degli affari.

In secondo luogo poi, continua l'onorevole Senatore Tecchio, se voi accrescete la mole degli affari, voi compromettete anche la retta giustizia; inquantochè non è a sperare che questo magistrato singolare, e costituito in condizioni che certamente non sono le più rassicuranti, possa presentare la solida garanzia sino al punto da volerne allargare la competenza.

Se ho bene interpretato il concetto dell'onorevole Senatore Tecchio, a me pare, che sia questa la sua obbiezione più grave: ebbene, io, senza ripetere alcune considerazioni che molto acconciamente esponeva poc'anzi l'egregio Ministro Guardasigilli, richiamerò l'attenzione del Senato sulle considerazioni seguenti, e ragionerò così.

Se fosse vero l'assunto, il supposto dell'onorevole Senatore Tecchio, cioè che qui si tratterebbe di far cadere un numero considerevole di preture per accumulare poi una mole maggiore di affari sulle Preture rimanenti, io comprenderei tutto il valore e l'importanza di questa osservazione; ma non mi pare che la cosa stia in questi termini; imperocchè, egli mi concederà facilmente, come la distribuzione delle preture non soltanto, ma anche di certi tribunali civili, è viziosa ed assolutamente dissonante, è fatta in guisa che qua troverete troppo vaste circoscrizioni giudiziarie, e là invece

troverete preture e tribunali che non hanno ragione di essere, e sono una vera perfezione per difetto di affari.

Dunque io ritorno a quell'idea che più volte mi sono studiato di far comprendere bene al Senato, cioè che quando il signor Ministro ha domandato e il Senato ha consentito la facoltà di ridurre le preture, per verità, negli effetti pratici, non si trattò già di mutilare le preture, ma invece non si trattò che di ristabilire l'equilibrio e far sparire quest'antitesi fra corpi giudiziari grossi di mole ed esuberanti e quelli che sono assolutamente spogli di affari. Questa osservazione, di certo, si applica tanto ai tribunali civili, quanto alle preture. Ma vi ha di più; io credo che una parte dell'emendamento dell'onorevole Castelli, debba essere il complemento necessario di quest'ampliata giurisdizione dei pretori, così in materia civile come in materia penale.

Quando avremo a discutere l'emendamento del Senatore Castelli, il Senato vedrà, come egli, guidato da un concetto giusto, al quale io dichiaro anticipatamente che la Commissione si associa, ha creduto che, se da un lato si veniva allargando la competenza dei pretori in materia civile, bisognava pure volgersi indietro nella giurisdizione, provvedendo ad una ampliata parallela della competenza limitatissima onde sono investiti di presente i conciliatori; così il Senato comprenderà, come, sottraendo da una parte un numero di affari, che non sarà di lieve costo, dalle competenze dei pretori e addossandola invece ai conciliatori con una ampliata della loro competenza, è evidente che si ottiene lo scopo cui dobbiamo mirare, cioè di rendere assai più lieve il lavoro che sarà cresciuto a carico dei pretori.

Mi occorre inoltre di aggiungere un'altra osservazione; si preoccupava l'onorevole Senatore Tecchio del grave sconcio che ne verrebbe da quest'allargamento della competenza dei pretori nelle materie civili; ma io vorrei pure richiamarlo ad un'altra considerazione di ordine economico; è vero sì o no, che nelle condizioni odierne del progresso economico la moneta metallica, la quale sappiamo tutti che rappresenta la massima comune misura del prezzo delle cose, ha subito una profonda alterazione in ragione diretta delle mutate condizioni economiche e del cresciuto prezzo venale delle cose stesse?

Se così è, io credo che veramente l'incremento della competenza per una somma, la quale non passi le lire 500, messo in armonia colle condizioni mutate economiche, non possa indurre veruno spostamento sensibile nella misura della competenza attuale.

E finalmente io risponderò all'onorevole Senatore Tecchio, ch'egli potrebbe ben calmare le sue diffidenze ispirate certamente da un sentimento rispettabile, il pericolo cioè di non trovare bastevoli garanzie nel pronunciato di un giudice singolare, ove gli piacesse por mente che il pronunciato di questo giudice singolare non è un pericolo, perchè trova il suo correttivo nella garanzia del doppio grado di giurisdizione.

Adunque queste osservazioni che alla fuggevole ho fatto al Senato basteranno per ora, a veder mio, a rispondere alle obiezioni dell'onorevole Senatore Tecchio. Io mi riservo dopo lo svolgimento dell'emendamento dell'onorevole Senatore Castelli, di esporre al Senato le considerazioni che la Commissione crederà di fare.

PRESIDENTE. Credo opportuno di dar lettura al Senato di una proposta presentata alla presidenza dall'onorevole Senatore Conforti, della quale si è fatto cenno nei discorsi degli ultimi oratori.

La proposta del Senatore Conforti consta di quattro articoli ed è così concepita:

« 1. Sono di competenza dei conciliatori tutte le azioni personali civili e commerciali relative a beni mobili, il cui valore non ecceda lire sessanta.

» 2. Le controversie sulla esecuzione delle sentenze dei conciliatori relativa a beni mobili e dei processi verbali in forma esecutiva a norma dell'art. 7 del Codice di procedura civile, sono, ne' limiti della competenza, decise dal conciliatore del luogo ove si fa l'esecuzione.

» 3. L'esecuzione si fa per mezzo degli inserienti comunali addetti ai conciliatori: ma gli atti di vendita sono eseguiti dai segretari comunali o loro sostituti, i quali compiono le funzioni di cancellieri presso i conciliatori.

» 4. Per gli atti d'esecuzione delle sentenze di conciliatori, competerà ai segretari comunali ed agl'inserienti la metà dei diritti attribuiti agli uscieri di pretura, dalla tariffa degli atti giudiziari in materia civile. »

L'onorevole Conforti ha la parola.

Senatore CONFORTI. L'onorevole Senatore Tecchio ha combattuto l'estensione della competenza dei pretori secondo il progetto di legge, dichiarando dapprima non potersi aver gran fiducia nei magistrati, i quali non hanno l'inamovibilità. In verità io non comprendo propriamente le ragioni, per le quali i pretori (adesso hanno questo nome eroico!) non abbiano l'inamovibilità. Io, come sa l'onorevole Presidente del Senato e molti fra miei amici, vorrei estendere l'inamovibilità, non solo ai pretori, ma ancora agli ufficiali del Pubblico Ministero. Ma se i Pretori non hanno l'inamovibilità, essi decidono non pertanto della competenza di lire 1500. Ora, se possono decidere di azioni le quali hanno un valore di lire 1500, quantunque amovibili, non vi è ragione per cui non possano anche decidere delle azioni che hanno il valore di lire 2000.

I Pretori prima avevano la competenza fino a lire 300, poi si estese a lire 1000, infine a lire 1500. Ora io domando; questa estensione di competenza quali risultati ha dato? Io non credo che abbia dato cattivi risultati, anzi pare che la giustizia pretoriale, quantunque si sia aumentata la competenza, abbia proceduto bene. Per conseguenza non credo che noi dobbiamo temere che proceda male, allorquando la competenza dei Pretori si aumenti sino a lire 2000.

D'altra parte, o Signori, io vi dico sinceramente, che ho una grande fiducia nella giustizia locale, nella giustizia domestica; e tanto maggiormente ho questa fiducia, in quanto che avviene spesso, che allorquando si ha presso di sé il magistrato che decide una causa, forse è più difficile che si vada in appello; è assai più facile che si abbia una conciliazione; mentre allorquando si va a tribunali lontani, è raro, per non dire impossibile, che la conciliazione avvenga. D'altra parte le spese de' contendenti non sono così gravi, allorquando la giustizia si compie presso un magistrato domestico, come lo sono quando si compie dinanzi ad un Tribunale lontano, dinanzi ad una Corte d'appello.

Per queste ragioni, io crederei che si potesse ammettere la proposta del progetto ministeriale, cioè che la competenza dei Pretori sia estesa sino a lire 2000.

PRESIDENTE. Non crede per ora di svolgere la sua proposta?

Senatore CONFORTI. Vuole che io la svolga?

PRESIDENTE. Poichè ha la parola può farlo, poi interrogherò il Senato se l'appoggia.

Senatore CONFORTI. Signori, io ho presentato, come l'onorevole Presidente ha fatto comprendere al Senato, non un emendamento, ma un'aggiunta al progetto di legge presentato dal Ministro ed esaminato e modificato dalla Commissione.

In che consiste propriamente questa mia aggiunta? Consiste in ciò, che la competenza dei Conciliatori per quel che riguarda l'azione personale, civile e commerciale relativa ai beni mobili, si estenda sino alla somma di lire 60, mentre presentemente si estende solo a L. 30.

Signori, la legge relativa ai Conciliatori esisteva nel Napoletano, già quasi direi *ab immemorabili*; ma fu poi perfezionata col Codice del 1819.

Allora la competenza dei Conciliatori si estendeva sino a sei ducati; il valore di ducati sei, cinquanta o sessanta anni fa certamente era maggiore di quello che possa essere il valore di lire 60 ai dì nostri.

Ecco perchè io ho dimandato l'estensione della competenza dei giudici Conciliatori sino a lire 60.

La quistione, o Signori, non versa su questo punto, ma principalmente versa sopra quest'altro, che le controversie, le quali risultano dalla esecuzione delle sentenze dei Conciliatori, debbono essere decise dai Conciliatori del luogo, ove si fa l'esecuzione, e non già dal pretore.

Nel Napoletano per 50 anni, questa legge ha funzionato assai bene; il Conciliatore non solo decideva dell'azione civile e commerciale, ma ancora intorno alle controversie, che risultavano dall'esecuzione delle sue sentenze; e noi non sappiamo che sia sorto alcun inconveniente, talchè per lo spazio di 50 anni non si è fatta alcuna modificazione a quella legge; la qual cosa non sarebbe accaduta, se per avventura avesse dato luogo ad inconvenienti.

Non è possibile immaginare che in un paese per 50 anni una legge rimanga immutata, salda, invariata, quando siano avvenuti gravi inconvenienti, che ne abbiano dimostrato la inopportunità.

Ma il giudice dell'azione, si dice, non deve essere il giudice dell'esecuzione, perciocchè le controversie, le quali sorgono sull'esecuzione delle sentenze, possono essere più difficili delle



controversie, che sorgono intorno alle azioni, che si istituiscono dinanzi ai Conciliatori.

Se volessi a fondo trattare questa questione, dovrei entrare in molti particolari che recherebbero noia al Senato; ma noi abbiamo la storia, e la storia per me ha un grande pregio. Quando si tratta di leggi nuove, quando si tratta di teoriche, si può dubitare che le leggi e le teoriche nella pratica facciano cattiva prova; ma la storia è una pruova irrefragabile, ed io non veggo come se ne possano rinnegare gl'insegnamenti.

Perciò io credo che intorno a ciò non possa esservi grave controversia. Ma immaginiamo, o Signori, che vi potesse essere qualche inconveniente: è risaputo che quando si fanno le leggi, quando si trattano i negozi, si mettono da una parte i vantaggi, dall'altra gli inconvenienti, e si osserva dove inclini la bilancia.

Ora domando io, non è gravissimo l'inconveniente che risulta ora dalla legge sui Conciliatori, la quale è stata adottata a metà nel Codice di procedura civile?

Che cosa è accaduto?

La competenza dei Conciliatori ha luogo sino alle 30 lire, e quindi innanzi ai Conciliatori si fanno dimande per quattro, dieci, dodici, venti, tutt'al più di trenta lire; poi per le controversie sulla esecuzione si va avanti al pretore, e sono adoprati gli uscieri delle preture; quindi le spese per registro, per carta bollata, e retribuzione per gli atti degli uscieri, divengono gravi e spesso molto maggiori di lire trenta. In questa guisa il beneficio della giustizia locale e paterna sparisce.

È avvenuto più di una volta che per avere una somma di quattro, di dieci lire, si spesero talvolta persino le 100 lire.

Ma domando io, che giustizia è questa, che mentre vi dà l'azione, vi toglie la possibilità di poterla sperimentare?

Nè si creda che questa legge giovi ai ricchi; no, essa giova grandemente ai poveri, perchè i poveri hanno, nei piccoli paesi, bisogno di ricorrere alla borsa dei ricchi, ai mezzi cioè che questi hanno per farli lavorare.

Ma, ripeto, immaginiamo pure che vi possano essere inconvenienti: certamente saranno inconvenienti assai minori quelli della erronea decisione di una causa di poche lire, che quelli di rendere impossibile la procedura per essere la spesa assai grave.

Questa legge non è nuova, non è una mia escogitazione. Fu già presentato un progetto di legge alla Camera dei Deputati in quattro articoli: la Camera lo ha approvato. Venne poi in discussione innanzi al Senato. Un onorevole Senatore fu nominato Relatore. Questo Senatore non si mostrò favorevole, almeno espresse molti dubbii intorno all'esecuzione delle sentenze, le cui controversie dovessero essere dal Conciliatore decise. Ci fu una discussione abbastanza laboriosa, in conseguenza della quale il Senato non rigettò la legge, ma ordinò che si riasminasse negli uffizi e si nominasse un novello Relatore.

Io ebbi l'onore di essere eletto Relatore e presentai al Senato un progetto in sedici articoli il quale fu preso in considerazione.

I quattro articoli ora da me presentati sono il sunto, anzi la sostanza di quel progetto. E però non si tratta di cosa nuova, ma di cosa approvata dalla Camera, e presa in considerazione dal Senato.

Per queste ragioni, o Signori, mi pare che questi pochi articoli che ho presentati, meritino di essere accettati.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se la proposta dell'onorevole Conforti è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore VACCA, *Relatore*. Ho chiesto la parola per informare il Senato che tra le varie petizioni che si sono presentate alla Commissione, ce ne sono parecchie le quali precisamente si riferiscono al progetto di legge che testè presentava l'onorevole Senatore Conforti, reclamando come un gran beneficio la facoltà ai conciliatori di conoscere della esecuzione delle loro sentenze.

Io sentiva il dovere d'informare il Senato di coteste petizioni, in occasione delle osservazioni che si son fatte intorno a questo progetto.

Dopo le cose che ebbi già a dire poc'anzi, annunciando il pensiero della maggioranza della Commissione....

PRESIDENTE. Ella, onorevole Relatore, parla a nome della maggioranza della Commissione; a me pare peraltro che non vi sia maggioranza, poichè veggo che la Commissione da sette membri è ridotta a tre.

Senatore VACCA, *Relatore*. Io interrogo i pre-

senti. Sventuratamente è una condizione di cose che non è dato a me di mutare.

Ripigliando il mio discorso dirò, che il voto della Commissione non si manifesterebbe avverso alla prima parte dell'emendamento dell'onorevole Senatore Conforti, in quanto cioè riflette l'allargamento della competenza ai conciliatori nelle materie civili, e questo per metterlo in armonia coll'allargata competenza dei pretori.

In quanto poi alla parte di quel progetto di legge, che già formò oggetto di precedenti discussioni, e che fu preso in considerazione dal Senato e che l'onorevole Senatore Conforti ha stimato di ripresentare adesso, per innestarla al presente progetto di legge, la Commissione crede di non trovare ragioni per combatterla; ma nel tempo stesso non trova neppure ragioni per impegnare insino da questo momento la sua opinione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Io mi associo ben volentieri all'opinione manifestata dall'onorevole Senatore Tecchio, e senza ripetere le ragioni da lui bellamente svolte, mi limito ad aggiungere poche altre osservazioni, per convincere il Senato di non doversi ampliare la giurisdizione dei pretori in materia civile e commerciale.

Primamente osservo: che oggi prevale in Europa il sistema di non doversi affidare l'amministrazione della giustizia ad un giudice solo, e specialmente ad un giudice che non è ricco di esperienza, ed è mancante dei soccorsi necessari per sentenziare con quella copia di lumi ch'è indispensabile nella risoluzione delle quistioni. In questa generale tendenza adunque, bisognerebbe piuttosto restringere anzichè ampliare la giurisdizione.

Nè dicasi che compete l'appello dalle sentenze dei pretori. Imperciocchè basta essere mezzanamente esperto delle cose giuridiche, per conoscere che una disfatta in prima istanza avvilita in modo che se ne teme un'altra in seconda istanza, e per conseguenza il soccombente soffre in pace piuttosto una ingiustizia che sottoporsi ad un altro cimento. Se non fosse così, come si potrebbe spiegare che delle sentenze dei pretori sono appellate appena la vigesima parte? Forse perchè i litiganti soccombenti riconoscono la giustizia delle sentenze. Chi passa la sua vita nei tribunali sa che an-

che dopo il rigetto del ricorso in Cassazione, i litiganti soccombenti gridano di aver patito ingiustizia.

Per carità adunque facciamo che la giustizia si amministri da tribunali collegiali, i quali certamente presentano maggior garanzia.

Finalmente debbo richiamare l'attenzione del Senato sulla giurisdizione commerciale. Noi abbiamo tribunali commerciali, e si appella dalle sentenze commerciali dei pretori ai tribunali di commercio; o in altri termini dal giudice di diritto, si appella a chi non conosce il diritto! Questa semplice osservazione dovrebbe fare aprire gli occhi per l'abolizione dei tribunali di commercio. In Napoli eravamo più logici; perciocchè i pretori, ossia giudici di circondario, non avevano giurisdizione commerciale, e le cause di infimo valore si portavano in prima istanza dal tribunale di commercio, per potere in grado di appello pronunziare la Corte di appello composta magistrati.

Il piccolo commercio si è allargato, ed immense sono le contestazioni per valori di lire duemila; e con quanto senno si potrebbero tali contestazioni, aumentandosi la competenza dei pretori, portare in secondo grado di giurisdizione innanzi al tribunale di commercio?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io ho già detto poc' anzi la ragione per cui ho introdotta in questo progetto di legge l'estensione della competenza dei pretori in materia civile; confesso però che le osservazioni che furon fatte sono state di grave peso nell'animo mio.

Io non posso dissimulare che le considerazioni esposte dall'onorevole Tecchio, sieno di molta importanza, sebbene non disconosca le valide ragioni poste innanzi dall'onorevole Conforti per combatterle; e debbo dire che non meno grave mi è sembrata la obbiezione dell'onorevole Miraglia. Perciò io pregherei il Senato, di rinviare all'esame della Commissione questa parte della legge relativa all'estensione della competenza civile dei pretori, e di passare frattanto alla discussione dell'articolo quarto che tratta della competenza penale.

La Commissione potrà, coll'intervento di coloro che han preso la parola per combattere l'estensione della competenza civile, disaminare maturamente la questione, e vedere se vi sia modo di venire ad un accordo, o a formulare anche una novella proposta, che possa essere senza difficoltà accettata.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore.

Senatore VACCA, *Relatore*. A nome della Commissione, o almeno dei presenti, dichiaro che la Commissione accetta il rinvio.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Domando scusa al Senato se avendo dovuto allontanarmi per un momento dall'aula, non mi sono trovato presente, quando l'onorevolissimo nostro Presidente si è rivolto a me nominativamente.

Riguardo alle questioni che si agitano sotto questo Titolo delle competenze, io ho già ripetutamente dichiarato che questa materia, come quella delle circoscrizioni, sono a mio avviso in necessaria dipendenza dalla questione capitale della Suprema Magistratura; e perciò anche su queste questioni non posso aderire al voto della maggioranza.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, il Ministro Guardasigilli propone di rinviare alla Commissione, per il suo esame, la parte del progetto che riguarda la competenza in materia civile, e di passare alla parte che riguarda la competenza in materia penale, salvo a riprendere domani la discussione della parte della quale ora ci stiamo occupando. Non facendosi osservazioni in contrario, io ritengo il Senato per assenziente, e quindi l'articolo 3 sarà rinviato alla Commissione, alla quale potranno far pervenire le loro osservazioni gli onorevoli Senatori che hanno preso parte a questa discussione.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Siccome io non ho preso parte a questa parziale discussione che riguarda la competenza in materia civile, l'invio di questa questione alla Commissione non produrrà l'effetto che io sia chiamato ad intervenire ai suoi lavori, e quindi mi limito ad indirizzarle la preghiera di volersi occupare nell'esame di un'altra questione, di vedere se non sia il caso di stabilire che l'appello dalle sentenze di pretura in materia, così civile che commerciale, sia sempre deferito ai tribunali civili e correzionali.

Questa è la preghiera che indirizzo alla Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione terrà il debito conto di questa preghiera, e prenderà anche

in esame la proposta del Senatore Conforti nelle parti che si riferiscono a questa questione.

Ora passiamo all'articolo 4, che tratta dell'estensione della competenza dei Pretori in materia correzionale.

Se ne dà lettura:

Art. 4.

« Agli articoli 10, 11, 43, 75, 209, 252, 346, 355 e 436 del Codice di procedura penale, sono sostituiti i seguenti:

» Art. 10. Appartiene ai tribunali correzionali la cognizione dei delitti non compresi negli art. 9 e 11, N. 2.

» Art. 11. Appartiene ai Pretori la cognizione:

1. Delle contravvenzioni punibili con pene di polizia;

2. Dei delitti punibili con pena del carcere, del confino o dell'esilio locale, non eccedente tre mesi di durata, o con la multa sola od accompagnata con le dette pene corporali, la quale non ecceda lire cinquecento, senza distinzione, se alle stesse pene vadano o no per legge congiunte pene accessorie, le quali si applicano dal pretore, qualunque ne sia la durata.

Sono eccettuati tutti i reati di stampa, e i delitti preveduti dall'art. 9;

3. Dei delitti sottoindicati, quando l'imputato sia stato rinviato davanti ai Pretori giusta gli art. 43, 252 e 436. Per questi delitti i pretori potranno applicare le pene del carcere, del confino o dell'esilio locale fino a due anni di durata inclusivamente, o della multa, sola od accompagnata con le dette pene corporali sino a lire duemila inclusivamente, salvo il disposto dell'art. 346. »

Per ora mi dispenso dal dare lettura dei reati che sono descritti in questo articolo, salvo a leggerli nel corso della discussione ove ne occorra il bisogno. Debbo ora far noto al Senato che l'onorevole Senatore Castelli propone all'art. 11 del Codice di procedura penale, e più propriamente al N. 2, il seguente emendamento; questo emendamento è già stato comunicato alla Commissione ed al signor Ministro Guardasigilli.

« Appartiene ai Pretori la cognizione;

» 1. Delle contravvenzioni punibili con pene di polizia;

» 2. Dei delitti punibili con pene del carcere, del confino, dell'esilio locale, non eccedenti sei mesi di durata o con multa sola od accom-

pagnata colle dette pene corporali, la quale non ecceda L. 500 senza distinzione, se alle stesse pene, vadano o no, per legge congiunte pene accessorie, le quali si applicano dal Pretore qualunque ne sia la durata.

» Sono eccettuati i reati di stampa, i delitti preveduti dall'art. 9, i delitti commessi da pubblici ufficiali o a danno di essi, nell'esercizio, o per causa dell'esercizio delle loro funzioni, le contravenzioni alle leggi finanziarie e i casi per i quali in forza dell'art. 440 sia dalla sezione di accusa ordinato il rinvio ai tribunali correzionali. »

L'onorevole Castelli ha la parola per svolgere la sua proposta.

Senatore CASTELLI E. Non mi farò ad enumerare le ragioni che hanno determinato l'onorevole Ministro Guardasigilli a proporre un'estensione della competenza dei pretori in materia penale. Il Senato a questo riguardo ha già inteso le sue dichiarazioni, le quali essenzialmente consistono in ciò, che, ampliando in questa parte la competenza pretoriale, di tanto si allevierebbero i lavori dei Tribunali civili e correzionali, di cui è già stata deliberata una parziale soppressione.

Un'altra delle ragioni che furono indicate dall'onorevole Ministro, consiste in ciò; che ampliando in tal modo la competenza penale dei Pretori, si veniva ad ottenere il benefico intento, che i reati di non grave importanza sarebbero più prontamente e con maggiore efficacia di esempio giudicati ed occorrendo puniti.

Certo che queste ragioni hanno un peso che deve tenersi a calcolo; ma è da vedere se allato di questi vantaggi non si incontrerebbero, adottando per intero le proposte ministeriali, altri danni che fossero assai maggiori dei beneficii che il Ministro proponente si è ripromesso.

Questi danni io li trovo primieramente in ciò, che nel progetto si devia dai principii che regolano le competenze e si autorizza l'applicazione di pene assai gravi; mentre si tolgono o si diminuiscono molto le guarentigie, che nei giudizi penali la legge ha stabilito, così nell'interesse della società, come nell'interesse degli accusati. Terzo inconveniente che trovo in questa così estesa ampliamento, consiste in ciò: che se è vero che l'ampliamento delle competenze dei pretori scemerà il lavoro dei tribunali, accrescerà d'altrettanto quello delle preture.

Ora, noi abbiamo già deliberato di sopprimerne 300 di queste preture; quindi il maggior lavoro che s'imporrà loro si riverserà sopra un numero di preture minore dell'attuale di 300. È forse da lusingarsi che colle tante attribuzioni che hanno i pretori possano ancora, quand'anche venga meglio ripartito il rispettivo territorio, sopperire a tutte le funzioni che loro sono dalla legge attribuite e che con questo progetto verrebbero accresciute? Io non lo credo.

Ho detto primieramente che violerebbero i principii che regolano le competenze. Quando la Società non aveva Codici che determinassero le rispettive attribuzioni dell'autorità giudiziaria, la competenza si determinava molte volte a capriccio. Fu quindi una gran conquista l'aver stabilito che il giudice non possa mai trascendere i limiti che siano fissati per legge. Ora, in questo progetto, l'articolo, quale viene proposto dal Ministero, per regola, mantiene la competenza dei pretori entro i confini attuali, vale a dire, tre mesi di carcere. Ma poi attribuisce alla Camera di Consiglio del tribunale, la facoltà di deferire al Pretore reati estranei alla sua competenza, dandogli facoltà di applicare in quei casi, perfino la pena di due anni di carcere ed eccezionalmente perfino quella di tre.

Ora, può egli ammettersi, secondo i buoni principii, che il determinare se un giudice possa o no applicare una grave pena, dipenda non dalla definizione della legge, ma dal voto di un collegio qualunque? Non si corre per lo meno il pericolo che due fatti identicamente eguali sieno in un caso sottoposti al giudizio del tribunale ordinario, che sarebbe il tribunale, correzionale, ed in altro caso invece, sieno deferiti al Pretore? Questo sarebbe a senso mio uno sconcio gravissimo. Ma lo sconcio è più grave in quanto che, con questa deviazione dai principii, che regolano le competenze, si viene ad attribuire al Pretore una giurisdizione estesissima, mentre si priva, come ho già detto, e la società e gli accusati delle garanzie che la legge per disposizione generale assicura ed a quella ed a questi. Ed in vero, nella maggior parte delle preture rurali, il Ministero Pubblico, che rappresenta la società nei giudizi penali, da chi sarebbe rappresentato, e da chi lo è attualmente? Non certo da magistrati i quali hanno le cognizioni ne-

cessarie per mettere in rilievo l'esistenza, e la gravità del reato, e richiedere opportunamente l'applicazione della pena stabilita dalla legge. Ma questo Pubblico Ministero in queste località, è rappresentato da una persona qualunque che neppur sempre si trova.

Passi ancora l'interesse della società; ma l'interesse della difesa? Tutto il nostro Codice di procedura penale ha fatto uno studio minutissimo per assicurare agli accusati una quantità infinita di guarentigie, che l'imputato è sicuro di far apprezzare, e valere; quanto è rappresentato da un difensore capace, abile, intelligente.

Ora, presso i pretori, dove troverà l'imputato un difensore quale ho indicato, che possa far valere le di lui ragioni? Nel luogo quasi mai si potrà trovare questo difensore, e il richiederlo e il farlo venire dai principali centri, è già una spesa che la maggior parte degli accusati non possono sostenere.

In conseguenza l'accusato si troverebbe isolato in presenza del suo giudice senza aver modo di far valere, non dirò le ragioni di fatto che può esso stesso esporre, ma tutte quelle ragioni e tutti quei mezzi di diritto, sui quali un'illuminata difesa si fonda, per prevenire o attenuare le conseguenze del giudizio a favore del suo difeso. Anche questo adunque sarebbe un grave inconveniente come ben si comprende.

Del terzo come ho già detto, è evidente che se si accresce la giurisdizione in materia penale, si moltiplica di molto il lavoro che è già stragrande, e che quindi non si avrebbe speranza, fatta la riduzione del numero delle preture, che possa essere disbrigato tutto senza notevole ritardo, e senza gravi imbarazzi.

Io quindi mentre, come diceva da principio, ho riconosciuto che le ragioni esposte dall'onorevole Ministro nella sua Relazione, che furono accolte anche dalla Commissione, mentre riconosco, ripeto, che queste ragioni hanno veramente un peso reale, credo che si possa con più acconce disposizioni ottenere l'intento, che l'onorevole Ministro si è proposto col presentare questa parte del progetto; ed è perciò che io ho formulato l'emendamento che il nostro illustre Presidente ha letto al Senato.

Esso, come il Senato ha inteso, consiste in ciò, che per regola fissa, invariabile, non dipendente da una decisione di una Camera di

Consiglio, il pretore abbia giurisdizione di applicare la pena del carcere per sei mesi, mentre attualmente è ristretta a tre mesi.

Quale sarà la conseguenza di quest'emendamento quando venga adottato dal Senato, come posso fin d'ora dichiarare che nel suo complesso è accettato, così dall'onorevole signor Ministro, come dalla Commissione?

Nel progetto ministeriale si erano indicati i reati che, estesa la competenza nel modo da esso proposta, sarebbero soggetti alla giurisdizione pretoriale. Ebbene, coll'emendamento che io propongo, non rimangono per verità deferiti alla giurisdizione dei pretori, tutti i reati indicati nel progetto ministeriale, ma ve ne sono molti, e i non meno importanti.

Essi consistono nei reati di:

Violazione di domicilio commessa da privati.

Ribellione commessa da una o due persone senz'armi.

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni senza violenza sulle persone.

Offesa al pudore ed al buon costume.

Vagabondaggio ed oziosità.

Porto e ritenzione d'armi.

Ferite e percosse involontarie.

Furti semplici campestri.

Appropriazione indebita.

Alterazione di merci e sostanze da parte degli incaricati del trasporto.

Incendi colposi.

Guasti alle ferrovie, distruzione delle rotaie, degli argini e ripari avvenuti per sola colpa.

Danneggiamento volontario nei fondi altrui con danno non eccedente il valore di L. 100.

Veruno di questi reati è presentemente soggetto alla competenza dei pretori, perchè per tutti la pena da applicarsi supera il limite assegnato, vale a dire, i tre mesi; nessuno però supera il limite di sei mesi, che è il massimo che io propongo di stabilire.

Dunque noi otterremmo con ciò di determinare bene la competenza, facendola dipendente solamente dalla disposizione della legge; ma nel tempo stesso aggiungeremmo alla serie dei reati, per i quali è chiamato a giudicare il pretore, tutti quelli che ho indicati e che, come il Senato ha inteso, sono assai numerosi.

Egli è per questo che io ho formulato questo emendamento, e che sono lieto, che non in-

contri opposizione nè per parte dell'onorevole Ministro, nè per parte della Commissione.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione, se accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Castelli. In questo caso non occorrerebbe interrogare il Senato per sapere se l'appoggi.

Senatore VACCA, *Relatore*. Interpretando l'avviso della maggioranza della Commissione, io mi credo autorizzato a dichiarare che essa non intende fare contrasto all'emendamento dell'onorevole Castelli, e ne dirò le ragioni con brevi parole.

Ricorderà il Senato, che nella discussione generale io ebbi già ad annunziare a nome sempre della maggioranza della Commissione, il nostro pensiero di conciliazione; e questo pensiero lo trovavamo appunto nell'emendamento dell'onorevole Castelli. Ci parve questo un termine medio atto a conciliare i dissidi tra i fautori, e gli avversari della estensione della competenza dei pretori.

Aggiungerò che il sistema, che ora viene sostituito dall'onorevole Castelli a quello adottato nel progetto ministeriale, e seguito ezian- dio dalla Commissione nel suo contro-progetto, noi ci siamo indotti ad accettarlo per due considerazioni generali. La prima perchè estendendo esso la competenza da tre mesi a sei, si viene a sceverare dalla più ampia competenza dei tribunali correzionali, una estesa serie di reati assorbendola nella competenza ampliata dei pretori. Così operando ed estendendo la competenza dei pretori dal limite dei 3 mesi di carcere a 6 mesi, ne conseguita evidentemente l'attribuzione ai pretori di un gran numero di reati più ovvii e che vogliono pronta repressione, come a dire il porto d'arme, il vagabondaggio, l'oziosità e via via.

Ma vi è di più.

L'onorevole Senatore Castelli ha sostituito un metodo, il quale anche a me *Relatore* della Commissione, pare accettabile; imperocchè nella Relazione noi già avemmo a rilevare come il concetto del progetto ministeriale nel sostituire cioè alla giurisdizione propria la giurisdizione delegata, nei casi in cui il titolo del reato fissava invariabilmente la natura della competenza, non andasse immune da gravi obiezioni e da gravissimi sconci. Torna difatti evidente che, ammettendosi la necessità del rinvio al pretore da canto della Camera di Consiglio, si allunga notevolmente il giro del procedi-

mento e si smarrisce lo scopo precipuo, val quanto dire, la semplificazione e la rapidità del giudizio. Questo metodo però sebbene appuntabile, tuttavolta converrà riconoscere che l'onorevole Ministro Guardasigilli adottandolo fu mosso da una grave considerazione; quella cioè di sottrarre al giudizio dei pretori le questioni di libertà provvisoria come quella di conferma o di revoca dei mandati di cattura.

In ogni modo l'emendamento dell'onorevole Castelli raccoglie pure codesti vantaggi negli effetti pratici; imperocchè, credo, che quando la Camera del Consiglio, quando le sezioni correzionali saranno chiamate a spogliare il reato del carattere di crimine e rimandarlo al pretore per circostanze attenuanti o scusanti, troverà allora la Camera del Consiglio una grande agevolezza nell'allargata competenza dei pretori, potendovi facilmente comprendere il rinvio di molti delitti sottratti di presente alla competenza dei pretori, ristretta a tre mesi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Si è già fatto.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione accetta?

Senatore VACCA, *Relatore*. La maggioranza della Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Senatore Castelli. Ma.....

PRESIDENTE. Prego di ritenere che l'onorevole Senatore Castelli si è già occupato del coordinamento degli articoli; e credo che ne abbia fatta comunicazione alla Commissione e al signor Ministro, come l'ha già fatta alla Presidenza.

Senatore VACCA, *Relatore*. Io non l'ho veduta.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Sopra questo progetto di legge io aveva in animo nella discussione dell'articolo quarto di esaminare per quali ragioni l'ordinamento della giustizia correzionale in Italia avesse incontrato poco favore, per quali ragioni questo ordinamento che pure vige in Francia dal 1810, avesse ivi resistito a tutte le rivoluzioni politiche e sociali che in quel paese sono avvenute in questi 63 anni.

Avrei voluto venir narrando le principali proposte che sonosi fatte in Italia per la riforma della giustizia correzionale, per concludere che non siasi ancora formata una coscienza comune intorno al miglior metodo di ordinarla. Avrei voluto aggiungere fosse inopportuno di legiferare, quando questa coscienza comune non s'incontrasse, e come fosse ancora inopportuno

di legiferare prima che fosse fatto il Codice penale, e stabilita la Suprema Magistratura. Non pertanto è tale il numero dei delitti che ingombra i tribunali, specialmente quelli del Mezzogiorno; è tale il numero degli appelli e de' ricorsi presso le Corti di detta regione, che nonostante gli sforzi fatti, abbisognano anni ed anni per la loro spedizione.

Basti dire che il tribunale di Napoli in tre sezioni ha definito quest'anno 4000 cause e sono rimaste pendenti 1800; la Corte di Appello di Napoli, facendo sforzi grandissimi, ha deciso 5700 appelli, e ne sono rimasti pendenti 1775. Sapete, o Signori, in tutta la Francia quanti appelli si producono? 6000, che sono definiti da 22 Corti. Ebbene, la sola Corte di Napoli è condannata a conoscerne in media da quattro a cinquemila. A questo stato di cose bisogna provvedere. Però, siccome la discussione di questa legge è stata molto laboriosa, ed il Senato è stanco, io credo che sia unanime in questo Consesso il sentimento di provvedere a' soli bisogni urgenti dell'amministrazione, e perciò mi limito a dire solo qualche cosa intorno al progetto presentato dal signor Ministro ed all'emendamento fatto dall'onorevole Castelli. Rinunzio a quelle osservazioni generali che aveva in animo di fare perchè, lo ripeto, sarebbero inopportune.

L'onorevole Ministro accresceva la competenza dei Pretori fino a due anni. Egli aveva presente lo stato dei tribunali e delle Corti del Mezzogiorno, dove debbo dire con mio grande dolore, che non ci sia giustizia correzionale, poichè quando un delitto è giudicato irrevocabilmente dopo cinque o sei anni, si può dire che non sia giustizia. Ora, due sono i sistemi che si presentano per poter rimediare a questo stato di cose, o accrescere straordinariamente il numero delle Sezioni delle Corti d'Appello e dei Tribunali; oppure decentralizzare, dare cioè ai Pretori la cognizione di quei fatti che sono di facilissima prova e che ogni uomo dotato di buon senso può decidere. Poichè se in materia di crimini sono i giurati che giudicano la questione di fatto, nei piccoli delitti, la conoscenza della questione di fatto, può anche essere data al Pretore, il quale se non altro è stato laureato in legge, e si deve reputare un uomo di buon senso; anche il vice-pretore deve essere laureato in legge, e per conseguenza si deve reputare essere un buon giurato.

La stessa questione di fatto ed anche quella di diritto è data in seconde cure ai tribunali, per conseguenza non vi è grave danno che questi piccoli fatti siano dai Pretori conosciuti.

Per verità, estendere la competenza dei Pretori fino a due anni avrebbe giovato moltissimo all'amministrazione della giustizia nelle provincie del Mezzogiorno; ma può produrre danno nelle provincie centrali e settentrionali; poichè, diceva l'onorevole Castelli nelle sue osservazioni generali, che nell'Italia superiore non vi sono carceri di preture, e mancano i difensori, per cui gli pareva troppa l'estensione della competenza fino a due anni.

Poichè interessa che si voti, e si voti senza lunga discussione qualche provvedimento che soddisfi ai bisogni urgenti dell'amministrazione, io per questa ragione mi associo interamente all'emendamento dell'onorevole Castelli, tanto più che esso non turba il sistema vigente.

Oggi il Pretore giudica i delitti non eccedenti tre mesi di carcere e coll'emendamento Castelli si estenderebbe la sua competenza sino a sei.

Dal 1 gennaio 1866 insino ad oggi si è giudicato dai Pretori sino a tre mesi, e tutti si sono lodati del modo come è amministrata questa parte della giustizia correzionale: facciamo un passo più innanzi; e questo, o Signori, gioverà ancor di più alla buona amministrazione della giustizia, poichè io non debbo tacervi un fatto, che potrà far molta impressione nell'animo del Senato.

Il fatto è questo:

Nel Codice del 1859, nel Codice comune a tutto il Regno, meno la Toscana, si trova che moltissimi delitti sono puniti da un mese ad un anno o due di carcere. Ora, cosa avviene oggi? Avviene che la Camera di Consiglio, valutate le circostanze di fatto, valutata la tenuità del delitto, può inviarne la conoscenza al Pretore, il quale, poichè non può condannare al carcere oltre i tre mesi, non può neanche infliggere una pena maggiore di questa, e quindi ne viene che molti fatti son puniti con pena troppo mite. Per contro, quando la competenza sarà accresciuta fino a sei mesi, anche questi fatti continueranno ad essere portati davanti ai Pretori; e questi avranno la facoltà di estendere la condanna fino ai sei mesi; quindi cesserà pure quel grido oggi comune in Italia della troppa tendenza alla mitezza nel giudi-

care; talvolta ciò proviene meno dalla tendenza d'animo alla mitezza, quanto dalle leggi, le quali impongono tali vincoli, da rendere impossibile al Magistrato di applicare una pena maggiore.

Per conseguenza io mi associo intieramente all'emendamento dell'onorevole Collega Senatore Castelli, e prego il Senato ad accettarlo, perchè soddisfa ad un giusto bisogno specialmente sentito, come ho detto, nelle provincie meridionali.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io ho già dichiarato all'onorevole Senatore Castelli che accettavo il suo emendamento, e la stessa dichiarazione faccio ora al Senato. Solo debbo dire che non accetto le censure rivolte dall'onorevole Castelli al progetto ministeriale, e sono costretto a fare talune riserve. Io non intendo discutere in questo momento le considerazioni da lui esposte, ma dirò soltanto, per giustificazione del progetto, quale fu la ragione per la quale si pensò di estendere la competenza dei pretori solo per determinate categorie di reati.

Accolto il concetto di allargare la competenza di questi giudici oltre i confini, nei quali è attualmente ristretta, ci si presentarono due diversi metodi, tra i quali noi scegliemmo quello che ci parve migliore.

Il primo si era di estendere la competenza dei pretori indistintamente per tutti i reati, avendo solo riguardo alla misura della pena, ed il secondo di estenderla per taluni reati soltanto, i quali erano di più facile indagine, e richiedevano d'altra parte una più pronta repressione.

Il primo metodo seguito in Francia, ed anche presso di noi nel Codice di procedura penale del 1865, offriva l'inconveniente di deferire alla competenza del pretore delitti, che o per loro natura, o per la qualità di coloro che n'erano imputati, o contro dei quali erano stati commessi, non era prudenza abbandonarli alla cognizione del magistrato unico, tranne nel caso che si trattasse, per le circostanze del fatto, d'infliggere una pena abbastanza mite. Epperò ove si fosse accettato codesto concetto era mestieri estendere di poco, forse non oltre sei mesi, siccome ora si è proposto, la competenza dei pretori. Ma non volendo restringerla

in così angusti limiti, noi ci appigliammo all'altra via seguita ultimamente in Inghilterra, quale era quella di estendere alquanto la competenza di codesto giudice unico per tutti i reati che non offerissero gravi difficoltà, e che per la loro natura, e per la qualità delle prove, non chiedessero come necessaria guarentigia il pronunziato di un collegio. In questi casi poteasi, senza danno della giustizia, allargare la competenza dei pretori; e fu perciò che mi decisi a proporre nel progetto di legge di estendere la loro competenza, per determinate categorie di reati, fino alla pena di due anni di carcere, di confino o di esilio locale.

E si aggiunse inoltre a quelle dianzi accennate un'altra considerazione, che non debbo tralasciare di esporre al Senato. Ed è, che anche attualmente per quei reati, che ho annoverati nel progetto, le Camere di Consiglio usano con molta larghezza della facoltà dei rinvii al pretore, sempre che, per le circostanze del fatto, la pena non possa eccedere quella di tre mesi di carcere.

Ora se questo sistema, seguito dal 1865 sin'oggi, non ha suscitato inconvenienti, mi parve che si potesse estenderlo ancora più, senza pericolo di turbare per talmodo l'andamento della giustizia, o di togliere ai cittadini una necessaria ed indispensabile guarentigia.

Ma espote in breve queste poche osservazioni per giustificare il mio disegno di legge, io ripeto, che per evitare le difficoltà, che presso taluni ha incontrato la proposta ministeriale, e per non allungare d'avvantaggio la presente discussione, io mi sono indotto ad accettare di buon grado l'emendamento dell'onorevole Castelli.

Siccome però era mio desiderio che non tutti i delitti fossero indistintamente deferiti al giudizio dei pretori, avendo riguardo alla sola misura della pena, ma che taluni ne dovessero essere eccettuati, così ho pregato l'onorevole Senatore Castelli (ed egli fu cortesissimo ad accettare la mia proposta) d'aggiungere al suo emendamento, che dalla competenza de' pretori fossero eccettuati tutti i reati commessi dagli ufficiali pubblici nell'esercizio o ad occasione dell'esercizio delle loro funzioni, ed i reati commessi contro di essi, come pure i reati che, a norma dell'art. 440 della procedura penale, potessero, dalla sezione di accusa, essere rinviati al giudice correzionale.



Io non ho da aggiungere altre parole, perchè pare che sul concetto dell'articolo così modificato le opinioni del Senato siano concordi. Solamente osservo, che, come diceva l'onorevole Senatore Vacca, queste modificazioni al primo articolo portano di conseguenza delle modificazioni agli articoli successivi; l'onorevole Senatore Castelli se ne è occupato, ed io ho profittato del suo lavoro allo scopo di coordinare il presente emendamento colle altre disposizioni contenute nel progetto, le quali saranno stampate colle opportune rettifiche.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Castelli ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Ho chiesto la parola per rispondere ad uno degli argomenti dell'onorevole Ministro; ma siccome l'ora è tarda e la discussione si è già molto prolungata, non essendo indispensabile questa risposta, rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Consente ella, che sia adottato il testo che l'onorevole Ministro ha trasmesso al seggio della Presidenza, e che corrisponde in gran parte al suo, salvo una piccola variante?

Senatore CASTELLI E. Se mi permette, io crederei che ora sarebbe il momento di mettere ai voti il primo comma dell'articolo, e poi si passerebbe agli altri.

PRESIDENTE. Leggerò tutti e due i testi, affinché ella vegga, se non ha difficoltà ad accettare la proposta del Ministro, perchè c'è qualche piccola diversità. Se il Senato approva l'articolo 11, diventa inutile l'articolo 10, il quale non figurerebbe più fra gli articoli modificati, ma rimarrebbe come si trova scritto nel Codice di procedura penale. Nell'articolo 11 si trovano due numeri. Sul primo non è stata fatta alcuna opposizione, quindi comincerò a metterlo ai voti.

« Art. 11. Appartiene ai pretori la cognizione:

» 1. Delle contravvenzioni punibili con pene di polizia. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora viene il numero 2, e leggerò prima l'emendamento proposto dall'onorevole Guardasigilli.

« 2. Dei delitti punibili con pena del carcere, del confino o dell'esilio locale non eccedente tre mesi di durata, o con la multa, sola od accompagnata con le dette pene corporali,

la quale non ecceda lire cinquecento, senza distinzione, se alle stesse pene vadano o no per legge congiunte pene accessorie, le quali si applicano dal pretore, qualunque ne sia la durata. .

» Sono eccettuati tutti i reati di stampa e i delitti preveduti dall'articolo 9, i reati commessi da pubblici ufficiali, o a danno di essi, nell'esercizio, o a causa dell'esercizio delle loro funzioni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ecco la variante:

« Le contravvenzioni alle leggi finanziarie ed i casi i quali, in forza dell'articolo 440, sieno dalla Sezione di accusa rinviati ai tribunali correzionali. »

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Castelli non ha osservazioni a fare su questa variante?

Senatore CASTELLI E. Nessuna osservazione; accetto perfettamente questa piccola modificazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento.

Senatore TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TECCHIO. Tra le proposte dell'onorevole Castelli accettate tanto dalla maggioranza della Commissione, quanto dal signor Ministro Guardasigilli, ce n'è una talmente grave, che io non credo di potermi dispensare di chiamare sovr'essa l'attenzione del Senato: questa è la proposta che riguarda le contravvenzioni alle leggi finanziarie.

Mi pare che non debba al Senato tacersi quanto sia grande la discrepanza tra i vari magistrati e le varie Corti di Cassazione relativamente alla competenza pretoria o tribunizia per le contravvenzioni finanziarie. Per esempio, i magistrati veneti credono che queste contravvenzioni finanziarie sieno di competenza del pretore: la Corte di Firenze ritiene e giudica perfettamente il contrario. Le Corti, io credo, di Torino, di Napoli e forse anche quella di Palermo.....

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

Senatore TECCHIO.....sarebbero della opinione della magistratura veneta, e quindi sarebbero in contrasto colla Corte di Cassazione di Firenze.

Io non entro, o Signori, a dire, per mie personali ragioni, qual sia la propria mia opinione in questa materia; ma dico che è cosa gravissima, sulla quale è assolutamente indispensabile la più profonda considerazione del Senato; impe-

rocchè, o Signori, quando si tratta della contravvenzione alla legge di finanza, non si giudica solamente, come può alla prima apparire, la mera contravvenzione, ma si giudica il diritto dell'imposta; e perciò il Codice di procedura civile ha stabilito che di tutte le materie d'imposta.....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

Senatore TECCHIO..... di tutte le materie d'imposta debba essere tolta ogni competenza ai pretori e riservata solo ai tribunali civili e correzionali. Questa è la principale delle ragioni per le quali la Corte di Cassazione di Firenze ha ritenuto che appunto questa competenza voglia essere riservata anche nella parte penale ai tribunali correzionali.

Lo ripeto, io non espongo alcuna mia personale opinione; ma credo mio debito di chiamare l'attenzione del Senato sopra una questione che fu ed è così gravemente agitata, e che può essere fonte di gravissime conseguenze, sia che la si decida nell'uno, sia che la si decida nell'altro senso dalla sapienza del Senato.

PRESIDENTE. Mi permetto di fare osservare all'onorevole Senatore Tecchio, che la proposta dell'onorevole Senatore Castelli, accettata dalla Commissione e dall'onorevole Ministro Guardasigilli, si occupa appunto della questione che egli ha presentemente sottoposta alla saviezza del Senato, e se ne occupa nel senso di riservare nella materia delle contravvenzioni finanziarie ogni competenza ai tribunali correzionali, precisamente come avviene nelle materie civili, dove tutte le cause riguardanti le imposte, sono riservate alla competenza dei tribunali civili e sono sottratte a quella dei pretori. Cosicchè, l'emendamento seguirebbe una delle idee da lei espresse, e quella specialmente alla quale mi è sembrato che propendesse.....

Senatore TECCHIO. Io accetto ben volentieri le osservazioni fattemi dall'onorevole signor Presidente, e debbo scusare me stesso se ho detto le poche parole che ha udite il Senato. Io le ho pronunziate solo perchè non aveva sott'occhio l'emendamento Castelli, che non è stato, per quanto io sappia, distribuito alla Commissione.

Nella proposta stampata che ci fu distribuita, non si parla affatto di questa bisogna; io ho sentito qui nominare le contravvenzioni di finanza,

ed ho creduto mio debito fare le poche osservazioni, che in altro caso mi sarei risparmiato di fare.

PRESIDENTE. Io ho però domandato all'onorevole Castelli, se aveva comunicato alla Commissione anche le variazioni da lui introdotte all'ultimo testo del suo emendamento, ed egli mi ha dichiarato che le aveva comunicate.

Ora l'onorevole Castelli ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Prima di tutto, debbo dichiarare che è possibilissimo che la Commissione non abbia veduta l'aggiunta che io ho fatta al mio emendamento; io però l'ho comunicata alla Commissione, vale a dire, l'ho fatta avere al Relatore della Commissione; e siccome questa comunicazione è stata fatta poco prima dell'apertura della seduta, è naturalissimo che l'onorevole Senatore Tecchio non l'abbia avuta sott'occhio; del resto poi, io aveva chiesto la parola nella supposizione che l'onorevole Senatore Tecchio combattersse questa parte dell'emendamento, ma siccome è perfettamente d'accordo con noi, non ho altre parole da aggiungere.

PRESIDENTE. Il Ministro Guardasigilli ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io ho domandato la parola per fare osservare all'onorevole Senatore Tecchio, che già si è pensato di risolvere la questione, da lui accennata, formulandosi l'articolo in esame in modo diverso dalla legge ora in vigore. Egli ha ricordato la discrepanza delle varie Corti del Regno circa lo stabilire se sieno o pur no competenti i pretori a conoscere delle contravvenzioni finanziarie. Ora, questa difficoltà appunto si è voluta rimuovere col dire che è sottratta alle competenza dei pretori la cognizione delle contravvenzioni alle leggi finanziarie, e si è adottata a preferenza codesta risoluzione, perchè è sembrata più conforme ai principii stabiliti nel codice di procedura civile, che esclude dalla competenza pretoriale le cause relative ad imposte dirette ed indirette.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. Tutti sono concordi a ritenere che spetta ai soli tribunali il giudicare delle contravvenzioni e trasgressioni alle leggi d'imposta, però il modo come l'emendamento è stato compilato, lascia sussistere tuttavia la quistione. Le contravvenzioni sono punibili con

pene di polizia e con pene correzionali; ora il numero primo è stato concepito così:

Delle contravvenzioni punibili con pene di polizia, e naturalmente si dirà: vedete, che il pretore è competente per tutte le contravvenzioni punibili con pene di polizia, tanto più che quando si parla della sua competenza nei delitti, si escludono i delitti che siano contravvenzioni alle leggi d'imposta punibili con pene correzionali.

Per togliere questo dubbio, io farei un'aggiunta al N. 1 dell'articolo 11, e direi: « Delle contravvenzioni punibili con pene di polizia non comprese quelle che si riferiscono; o meglio userei la stessa dizione del N. 2.

» Sono eccettuate le contravvenzioni alle leggi d'imposta.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Allora la sua proposta potrebbe essere concepita in questi termini:

« Eccettuate le contravvenzioni alle leggi finanziarie. »

Senatore MIRABELLI. Adoprerei la stessa frase usata al numero 2.

PRESIDENTE. Il Senatore Conforti ha la parola.

Senatore CONFORTI. Il Codice penale della Toscana è diverso dal Codice del 1859.

Il Codice del 1859 divide i reati in tre categorie: *Crimini, delitti, contravvenzioni*.

Il Codice della Toscana non fa questa divisione, ma parla unicamente di *delitti*. Poi un Regolamento separato dal Codice parla delle *trasgressioni*, le quali sono punite talora con le così dette pene di polizia, e talora con le pene correzionali.

Io crederei che il signor Presidente dovesse concedere un po' di tempo per poter presentare un emendamento che armonizzi il Codice del 1859 col Codice della Toscana, altrimenti questo ne viene escluso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma no, non viene escluso.

Senatore CONFORTI. Sì, viene escluso col fatto, imperocchè non sono comprese in questo articolo le contravvenzioni punibili con pene correzionali.

Le trasgressioni secondo il regolamento toscano hanno una natura speciale, non contengono l'elemento della malvagità, ma contengono quello della disaccortezza, della negligenza, della violazione di regolamenti.

PRESIDENTE. Ricorderò all'onorevole Conforti che in quel progetto che fu presentato al Senato, invece della parola *contravvenzione*, era usata la parola *trasgressione*.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Io mi associo pienamente all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Mirabelli, col quale mi pare che si provveda a tutti i casi, compresi quelli contemplati dal Codice Toscano; perchè, per quanto il Codice Toscano parli di trasgressioni, è certo che in materia finanziaria, tutte le leggi che abbiamo e che reprimono delle violazioni, parlano di contravvenzioni, e tuttavia i tribunali toscani intendono benissimo che si fa la distinzione di quelle trasgressioni che portano una pena di polizia, da quelle che si qualificherebbero delitti e che portano la pena del carcere; di modo che coll'aggiungere al primo numero la parola che ha proposto l'onorevole Senatore Mirabelli è tolto ogni dubbio, e, se si volesse ancora abbondare, si potrebbe, secondo suggeriva l'onorevole nostro Presidente, aggiungere alla parola *contravvenzioni*, la parola *trasgressioni*.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Aggiungendo la parola *trasgressioni* alla parola *contravvenzioni* non si vanno a risolvere le questioni suscitate.

Il Codice della Toscana, come voi sapete, è congegnato assai diversamente; non parla che di delitti. Vi è poi un Regolamento che parla di trasgressioni ossia contravvenzioni. Ora, col secondo numero si parla dei delitti puniti col carcere, e col primo si parla di contravvenzioni punibili con semplice pena di polizia....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se sono crimini o delitti.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole signor Ministro propone il rinvio.

Senatore CONFORTI. Secondo il Codice Toscano la trasgressione è qualunque reato punibile con le così dette pene di polizia e con pene correzionali. Le trasgressioni in Toscana si distinguono dai delitti per la loro natura speciale e non già perchè sieno punite con pene di polizia secondo il Codice del 1859.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma non sono tali.

Senatore CONFORTI. Ma in Toscana si ritengono per tali.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi permetta onorevole Mirabelli di avvertire che le diverse eccezioni espresse nell'ultima parte dell'articolo non sono una continuazione del numero secondo e non si riferiscono solamente al comma secondo, ma costituiscono un capoverso distinto che si riferisce a tutto l'articolo, e perciò colpisce anche il numero primo.

Prego l'onorevole Senatore Mirabelli a voler tener conto di questa circostanza.

Senatore MIRABELLI. Domando perdono, non ho ben compreso l'osservazione fatta dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. L'eccezione che riguarda le contravvenzioni alle leggi finanziarie, riguarda non solo le disposizioni contenute nel numero secondo, ma è scritta in un capoverso distinto, in una disposizione che, come dissi, domina tutto l'articolo, cioè si riferisce tanto alla prima quanto alla seconda parte di quest'articolo.

Senatore MIRABELLI. Poichè v'è un capoverso che si riferisce tanto all'una quanto all'altra parte, io ritiro il mio emendamento e l'onorevole Conforti può essere anche soddisfatto perchè quelle *trasgressioni* sono abolite....

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

Senatore MIRABELLI. Ma Dio mio! Io dico un'altra cosa; non si vuol comprendere che il Codice toscano prevede certi determinati reati che hanno elemento materiale e morale, cosa che non si trova nel nostro Codice: sono fatti materiali che si trovano a tale riguardo, violazioni di regolamenti e via discorrendo, che si chiamano *trasgressioni* e sono contemplate nel regolamento. Ora, quando si dice che sono competenti per le pene di polizia, si crede naturalmente che non siano competenti per pene correzionali.

Io pregherei l'onorevole Presidente a rinviare la discussione a domani.

PRESIDENTE. Ella fa una proposta, che è mio dovere di sottoporre al Senato.

Desidero sapere, se la Commissione accetti il rinvio.

Senatore VACCA, *Relatore*. La Commissione non si oppone al rinvio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io pregherei il Senatore Conforti ad osservare che noi su questo punto non mutiamo il Codice attuale.

Senatore CONFORTI. Si deve fare...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La proposta dell'onorevole Conforti sarebbe di cogliere questa opportunità, per modificare la disposizione che su tal proposito trovasi scritta nel Codice vigente. Ora, per togliere ogni difficoltà si potrebbe fare un'aggiunta all'articolo in esame.

Se non vado errato, l'onorevole Conforti dice: noi abbiamo due Codici penali in Italia; quello del 1859 distingue i reati in crimini, delitti e contravvenzioni secondo la pena che a ciascuno di essi è attribuita; per l'opposto il Codice toscano chiama delitti tutti i reati in generale, e *trasgressioni* quelle azioni vietate che non contengono però elemento di dolo. Queste *trasgressioni*, soggiungeva l'onorevole Conforti, sono punite colle pene di polizia e spesso anche colla pena del carcere, di guisa che, secondo il Codice del 1859, sarebbero delitti.

Io prego l'onorevole Conforti a considerare, che si potrà togliere ogni difficoltà formolando l'articolo nel seguente modo: *Appartiene ai Pretori la cognizione delle contravvenzioni punibili con pene di polizia*. (Queste riguardano certamente le pene minime, e si riferiscono tanto al Codice del 1859 come al Codice Toscano.)

Poi al n. 2. dove è detto « dei delitti punibili con pena del carcere, del confino o dell'esilio locale non eccedente i sei mesi » scrivere invece: « dei delitti o *delle trasgressioni* punibili con pena del carcere, del confino o dell'esilio locale non eccedente sei mesi. »

Senatore CONFORTI. Allora si cambia il Codice; è quello che domandavo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Coll'aggiunta di quella parola *trasgressioni* sarebbe risolta tutta la questione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro propone di aggiungere al n. 2 dopo le parole *dei delitti*, queste altre: *o delle trasgressioni*, e di sostituire nell'ultimo comma la parola *delitti* alla parola *reati*.

Il Senatore Castelli accetta?

Senatore CASTELLI E. Accetto.

PRESIDENTE. Ed il Senatore Conforti non insiste nella sua proposta?

Senatore CONFORTI. Non insisto, dopo la me-

dificazione introdotta dal Ministro Guardasigilli.

PRESIDENTE. Rileggo dunque il numero 2 nei termini in cui dovrebbe essere votato secondo le ultime proposte, e secondo la modificazione or ora introdotta dal Ministro: esso rimane così espresso:

« Dei delitti e delle trasgressioni punibili con pena del carcere, del confino o dell'esilio locale non eccedente sei mesi di durata, o con multa, sola od accompagnata con le dette pene corporali, la quale non ecceda lire cinquecento, senza distinzione se alle stesse pene vadano o no per legge congiunte pene accessorie, le quali si applicano dal pretore qualunque ne sia la durata. »

« Sono eccettuati tutti i reati di stampa, i delitti preveduti dall'art. 9., i delitti commessi da pubblici ufficiali o a danno di essi nell'esercizio o a causa dell'esercizio delle loro funzioni, le contravvenzioni alle leggi sulle imposte dirette o indirette e i reati per i quali in forza dell'art. 440 sia dalla sezione di accusa ordinato il rinvio ai tribunali correzionali. »

Senatore CASTELLI E. Se il signor Presidente me lo permette, io domanderei che si votassero queste due parti separatamente.

PRESIDENTE. Poichè Ella ne fa la proposta, si farà la votazione per divisione.

Metto dunque ai voti la prima parte, or ora letta, sino alle parole « sono eccettuati tutti i reati ecc. »

Chi approva questa prima parte, sorga.

(Approvato.)

Metto ora ai voti la seconda parte che incomincia colle parole « sono eccettuati tutti i reati ecc. » che non rileggo non parendomi siavene il caso avendola letta pur ora.

Chi approva questa seconda parte, sorga.

(Approvato.)

L'ora essendo tarda, trovo conveniente di rimandare il seguito della discussione a domani alle ore 2.

L'ordine del giorno sarà la continuazione di quello di oggi.

La seduta è sciolta (ore 6).